



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Ord. n. sez. 1085/2026

UP - 08/07/2026

R.G.N. 2570/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] è stata rinviata a giudizio, per rispondere – in concorso con [REDACTED] giudicato in separato giudizio – del delitto di turbata libertà degli incanti, previsto e punito dall'art. 353 del codice penale italiano (d'ora in avanti anche "*cod. pen.*"), per avere turbato, con promesse e collusioni, l'esito di un concorso per assunzione di personale a tempo determinato presso l'università [REDACTED]. In particolare, [REDACTED], presidente della relativa commissione esaminatrice, su sollecitazione della [REDACTED], le avrebbe fatto conoscere in anticipo



le domande che le sarebbero state formulate in sede d'esame, così come, in effetti, sarebbe poi avvenuto.

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, giudice di primo grado, ha giudicato l'imputata colpevole della condotta contestatale, ma ha ritenuto che quest'ultima non integrasse il delitto di turbata libertà degli incanti, bensì quello di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.), così riqualificando il fatto in sentenza.

3. Avverso quella decisione, l'imputata ha proposto appello, censurando il giudizio di colpevolezza, il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'eccessività della pena inflittale, nonché la imprevedibilità della diversa qualificazione giuridica della condotta, con il conseguente pregiudizio per il proprio diritto di difesa: per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., infatti, ella avrebbe potuto chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, ciò che, invece, non le era consentito per il delitto di cui all'art. 353 dello stesso codice, originariamente contestatole, e che, per altro verso, non le era più possibile, essendo ormai decorso il termine previsto dalla legge a pena di decadenza per la formulazione della relativa istanza.

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, osservando – con specifico riferimento al tema della riqualificazione del fatto e delle ricadute sul diritto di difesa – che la descrizione del fatto presente nel capo d'imputazione conteneva tutti gli elementi della diversa fattispecie incriminatrice ritenuta; che la relativa questione aveva formato oggetto di ampia discussione tra le parti nel giudizio di primo grado; che la doglianza era intempestiva, non avendo la difesa dell'imputata specificamente chiesto di essere rimessa in termini per avanzare la richiesta di messa alla prova, ma essendosi solo riservata di formulare detta richiesta.

4. L'imputata, con atto del proprio difensore, ha quindi impugnato la sentenza d'appello con ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e/o vizi della motivazione in punto di riqualificazione giuridica del fatto, di configurabilità di un concorso della ricorrente nel reato, di diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché, da ultimo, in ordine alla negata sospensione del processo con messa alla prova.

Replicando a quanto osservato dai giudici d'appello, il ricorso ha rilevato, per un verso, che le parti si erano effettivamente confrontate in dibattimento sull'eventuale diversa qualificazione del fatto, ma esclusivamente come delitto di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), e la difesa aveva ritenuto di non avanzare



richiesta di messa alla prova, in quanto era già stato allora approvato il disegno di legge di abrogazione di tale fattispecie incriminatrice; per l'altro, che essa non si era limitata ad una riserva, ma aveva formulato la richiesta, riservandosi soltanto, come la procedura consente, di produrre il programma concordato con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

Inoltre, criticando la giurisprudenza citata a proprio sostegno dalla Corte di appello, la ricorrente ha dedotto che gli artt. 3 e 111 della Costituzione italiana e l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impongono al giudice di prospettare alle parti processuali la possibilità di una riqualificazione giuridica del fatto, sollecitando il contraddittorio sul punto e mettendo così l'imputato in condizione di attivare il procedimento di messa alla prova.

Diversamente, la difesa ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 464-*bis*, comma 1, e 521, comma 1, del codice di procedura penale italiano (d'ora in poi anche "*cod. proc. pen.*"), in relazione agli artt. 3, 111 e 117 della Costituzione italiana (d'ora in poi anche "*Cost.*"), nella parte in cui non prevedono tale contraddittorio e la conseguente rimessione in termini per formulare la richiesta di sospensione con messa alla prova, laddove consentita soltanto per effetto della sopravvenuta riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa.

Ritiene la Corte di cassazione che la decisione sul ricorso imponga la risoluzione, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, di una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché dell'art. 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Si rende necessario conoscere, cioè, se tali disposizioni siano o meno d'ostacolo all'applicazione di una normativa nazionale che consenta al giudice penale di merito di dare al fatto oggetto di addebito una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, senza darne informazione all'imputato in tempo utile per predisporre in concreto un'efficace difesa, anche quando tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato medesimo, con l'effetto, in particolare, di precludergli l'accesso ad un rito alternativo, per la cui richiesta sia già decorso a quel momento il relativo termine di decadenza.



2. Il diritto italiano.

Le norme del diritto nazionale rilevanti ai fini della decisione sono le seguenti.

2.1. Costituzione della Repubblica italiana:

— art. 24: «(...) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»;

— art. 111: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. (...)»

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa (...)».

2.2. Codice penale:

— art. 168-bis (*Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*): «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, (...) l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. (...)»;

— art. 168-ter (*Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova*): «(...) L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.»;

— art. 323 (*Abuso d'ufficio*): «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (...)» [articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024];

— art. 326 (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*): «Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (...)»;



— art. 353 (*Turbata libertà degli incanti*): «Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. (...)».

2.3. Codice di procedura penale:

— art. 464-*bis* (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*): «1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. (...)»

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-*bis*. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. (...)»

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. (...)».

— art. 464-*quater* (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*): «1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127. (...)»

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. (...)»

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.»

— art. 464-*septies* (*Esito della messa alla prova*): «1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. (...)».



— art. 516 (*Modifica della imputazione*): «1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. (...)»;

[la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede:

– la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni (Corte cost., sent. n. 265 del 30 giugno 1994);

– la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento (Corte cost., sent. n. 530 del 29 dicembre 1995);

– la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione (Corte cost., sent. n. 206 del 17 luglio 2017);

– la facoltà dell'imputato, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova (Corte cost., sent. n. 14 dell'11 febbraio 2020)];

— art. 521 (*Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza*): «1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (...)».

3. *La giurisprudenza interna.*

Si riporta, di séguito, una rassegna delle principali decisioni adottate dai giudici nazionali di ultima istanza sul tema in discussione.



3.1. *Le decisioni della Corte costituzionale.*

3.1.1. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la censura d'incostituzionalità dell'art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche nel caso in cui il fatto contestato non risulti diverso, ma debba semplicemente essere diversamente qualificato. La decisione, nello specifico, è stata determinata da ragioni sia processuali (il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione) che sostanziali (per avere il rimettente richiesto una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata), ma la Corte ha comunque avuto modo di puntualizzare che la modifica del fatto e della qualificazione giuridica sono situazioni processuali tra loro non omogenee, che coinvolgono scelte relative alla conformazione della disciplina processuale e che, in quanto tali, rientrano nella discrezionalità del legislatore (Corte cost., sent. n. 103 del 10 febbraio 2010).

3.1.2. Con specifico riferimento, poi, ai riflessi di tale situazione sull'ammissione dell'imputato alla prova, sono state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-*bis*, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora, in esito al giudizio, il fatto di reato venga diversamente qualificato dal giudice, su sollecitazione dell'imputato, così da rientrare nel novero di quelli per i quali l'art. 168-*bis*, comma 1, cod. pen., consente l'accesso a tale istituto. Ha osservato la Corte, in proposito, che le disposizioni di legge censurate, in realtà, si prestano ad essere interpretate in modo da consentire al giudice – allorché, in esito al giudizio, rilevi che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato – di ammettere l'imputato alla prova, da lui a suo tempo richiesta entro i termini di legge, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, l'effetto deflattivo a cui mirano i procedimenti speciali (Corte cost., sent. n. 131 del 3 aprile 2019).

3.1.3. Più di recente, in fattispecie riguardante la procedura di oblazione (artt. 162 e 162-*bis* cod. pen.), è stato affermato che, nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, la preclusione all'accesso ai riti alternativi, laddove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativa richiesta, contestando la correttezza della originaria qualificazione, non è incompatibile con il diritto di difesa. Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non sono estensibili, infatti, alle modifiche giuridiche, in quanto il diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità alle soluzioni processuali alternative, si traduce anche in



un onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte "lucris" uno slittamento in avanti del relativo termine senza adeguata giustificazione (Corte cost., sent. n. 192 dell'8 luglio 2020).

In motivazione, la Corte costituzionale ha spiegato che una cosa è il mutamento del dato storico su cui si basa l'accusa, legato alle risultanze probatorie: mutamento che l'imputato non sarebbe tenuto a prefigurarsi, per adeguare ad esso le proprie strategie in punto di scelta per un rito speciale; di qui, la necessità di abbandonare il precedente orientamento, basato sulla prevedibilità di variazioni dell'imputazione nel corso del dibattimento e sulla conseguente accettazione del relativo "rischio" da parte dell'imputato che non abbia richiesto per tempo quel rito. Altra cosa, invece, è l'inquadramento del dato storico sotto uno od altro titolo di reato, trattandosi di tema sul quale l'imputato potrebbe interloquire subito, dolendosi, nell'esercizio del suo diritto di difesa, di una qualificazione giuridica scorretta, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità ad un rito alternativo.

Il diritto di contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblico ministero – ha proseguito la Corte – si traduce anche in un onere, «al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso *ordo iudiciorum*», per evitare che, a fronte della scorretta qualificazione, l'imputato possa regolare la propria opzione per un rito alternativo in base agli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell'istruttoria dibattimentale.

E, a proprio conforto, i giudici costituzionali hanno espressamente richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 giugno 2019, in causa C-646/17, Moro (sulla quale, più ampiamente, *infra*, § 6.3.), che, investita dal giudice italiano della relativa questione pregiudiziale, ha affermato che tanto l'art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE, quanto l'art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non ostano ad una legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione a seconda che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici. Né dalla direttiva né dalla della Carta – ha quindi concluso la Corte costituzionale – può ricavarsi l'obbligo per il legislatore nazionale di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere "premiale"; né può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica.



3.2. *Le decisioni della Corte di cassazione.*

3.2.1. In linea generale, costituisce principio ormai da tempo affermato ed osservato dalla Corte di cassazione, in applicazione della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza dell'11 dicembre 2007, *Drassich c. Italia*, quello per cui, in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, deve essere assicurata all'imputato la garanzia del contraddittorio anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice d'ufficio, essendo ciò conforme al diritto all'informazione sull'accusa stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene alla valutazione giuridica del fatto commesso. Di qui, la necessità di una interpretazione in tal senso dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, *Drassich*, Rv. 241754). Peraltro, è sufficiente che il contraddittorio sia assicurato nel corso del processo, cosicché, qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto senza una preventiva interlocuzione con l'imputato avvenga ad opera del giudice di appello, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione. (Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, *Drassich*, Rv. 256652).

3.2.2. Con riferimento, poi, ai riti alternativi nel loro complesso, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito che l'attribuzione al fatto contestato, all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, *Lucci*, Rv. 264438).

3.2.3. Di rilievo si presentano ulteriori affermazioni di principio, benché rese dalle Sezioni unite in materia di oblazione, per la quale è prevista una specifica disciplina, secondo cui, «in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima» (art. 141, comma 4-*bis*, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale). Il riferimento è ai seguenti principi di diritto:

— nel caso in cui è contestato un reato per il quale l'oblazione non è consentita, l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che la ammetta, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riquificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con



la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio, a norma dell'art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925);

— nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; tale disposizione, invece, non si applica al caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna (Sez. U, n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233029).

3.2.4. Riguardo ai riti alternativi nel loro complesso, inoltre, è stata ritenuta inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111, Cost., nella parte in cui non prevede la rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di ammissione a riti alternativi, qualora il giudice, all'esito del processo, attribuisca una qualificazione giuridica diversa al fatto contestato, immutato nella sua dimensione storica, in quanto tale riquilibrificazione non determina uno scenario processuale "non prevedibile" per la difesa e non richiede interventi additivi rispetto al nucleo delle opzioni processuali da essa esercitabili (Sez. 2, n. 45068 del 14/10/2021, Zerenga, Rv. 282435; alle medesime conclusioni, con specifico riferimento al rito alternativo dell'applicazione di pena su richiesta, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., era pervenuta già Sez. 5, n. 13597 del 12/03/2010, Roman, Rv. 246719).

Espressamente richiamando la sopra citata sentenza n. 192 del 2020 della Corte costituzionale nonché la "sentenza Moro" della Corte di giustizia UE, dalla prima evocata, la Corte di cassazione ha osservato in motivazione che, mentre le modificazioni del fatto storico, conseguenza delle scelte della pubblica accusa in ragione della progressione nell'attività di acquisizione delle prove nel corso del giudizio (rispetto alle quali non può addebitarsi all'imputato un difetto di previsione dei possibili esiti del processo), comportano la necessità di riconoscere all'imputato le condizioni per esercitare, rispetto al fatto come modificato, le prerogative difensive riguardanti le scelte sul rito e sui relativi benefici, le modificazioni della qualificazione giuridica operate dal giudice (attività processuale che l'imputato ben può prevedere sin dall'avvio del processo, trattandosi di operazione qualificatoria che è anche nella sua disponibilità) non delineano uno scenario processuale "non prevedibile" per la difesa e, pertanto, non richiedono interventi additivi rispetto al



nucleo delle modalità di esercizio del diritto di difesa relativo alle opzioni processuali.

3.2.5. Con specifico riguardo, poi, alla procedura di messa alla prova, costituisce principio costantemente affermato quello per cui il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Qualora, invece, l'imputato abbia tempestivamente avanzato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e, nel caso in cui, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, deve ammettere l'imputato alla messa alla prova, sempre che questi avesse sollecitato la riquilificazione del fatto e contestualmente presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge (si vedano, tra altre: Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales Perez, Rv. 284610; Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, Rv. 281162; Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019, dep. 2020, Bahir, Rv. 278402; Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804).

4. Il diritto dell'Unione europea.

Ritiene la Corte che le norme sovranazionali di possibile rilevanza ai fini della decisione siano le seguenti.

4.1. Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (di séguito anche "direttiva"):

— considerando 27: «Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento.»;

— considerando 28: «Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo (...). Una descrizione dei fatti (...) e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l'equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.»;



— considerando 29: «Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l'accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l'equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.»;

— considerando 40: «La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.»;

— art. 6 (*Diritto all'informazione sull'accusa*): «1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa. (...)

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato (...).

4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento.»

4.2. *Trattato sull'Unione europea* (di séguito anche "T.U.E."):

— articolo 6: «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (...). I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta (...).

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.»

4.3. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (di séguito anche "CEDU"):

— articolo 6, par. 3: «Ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato,



della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa (...)».

4.4. *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000* (di séguito anche "CDFUE"):

— articolo 48 (*Presunzione d'innocenza e diritti della difesa*): «(...) 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.»;

— articolo 52 (*Portata dei diritti garantiti*): «1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. (...)

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. (...)»;

— articolo 53 (*Livello di protezione*): «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.»

5. *La giurisprudenza della Corte EDU.*

Sullo specifico tema della possibilità di rimessione in termini per la richiesta di riti alternativi, nel caso di riqualificazione del fatto oggetto d'addebito in una fattispecie incriminatrice diversa da quella indicata nell'imputazione, non constano a questa Corte pronunce della Corte EDU.

Tuttavia, in relazione al generale diritto dell'interessato all'informazione sull'accusa, la Corte di Strasburgo si è pronunciata ripetutamente, definendone la portata con affermazioni di principio ormai consolidate, che possono essere sintetizzate nei termini che seguono.

L'articolo 6, par. 3, lett. a), della Convenzione riconosce all'accusato il diritto di essere informato non soltanto dei motivi dell'accusa, ossia dei fatti materiali che



sono posti a suo carico e sui quali si basa l'accusa, ma anche, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a quei fatti.

La portata di questa disposizione dev'essere valutata alla luce del più generale diritto ad un processo equo, garantito dall'articolo 6, par. 1, della Convenzione: in materia penale, infatti, l'informazione precisa e completa di quanto viene ascritto all'accusato, compresa la qualificazione giuridica che l'autorità giudiziaria potrebbe ritenere a suo carico, è una condizione essenziale dell'equità della procedura.

L'articolo 6 par. 3, lett. a), non impone alcun requisito formale speciale riguardo al modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e della causa dell'accusa a suo carico.

Tali informazioni, tuttavia, devono essere fornite prima del processo nell'atto di accusa o, almeno, durante il processo tramite altri mezzi, come l'estensione formale od implicita delle accuse. In assenza di una reale possibilità di esercitare il suo diritto di difesa su quei profili in modo pratico, efficace ed in tempi opportuni, anche in una fase successiva del procedimento, l'accusato risulta ostacolato nell'esercizio effettivo del suo diritto di difesa.

Non è sufficiente, infatti, il semplice riferimento alla possibilità astratta che un tribunale possa giungere a una conclusione diversa rispetto all'accusa riguardo alla qualificazione di un reato (per i principi qui richiamati, si vedano, tra altre: *Pélissier e Sassi c. Francia*, Grande Camera, n. 25444/94, § 51; *Sadak e altri c. Turchia*, nn. 29900/96, 29901/96, 29902/96 e 29903/96, § 49; *Dallos c. Ungheria*, 1° marzo 2001, § 47; *I.H. c. Austria*, 20 aprile 2006, §§ 30-34, 38; *Drassich c. Italia*, 11 dicembre 2007, n. 25575/04, § 32; *Previti c. Italia*, 8 dicembre 2009, n. 45291/06, § 203; *Grande Stevens e altri c. Italia*, 4 marzo 2014, nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, § 167; *Mandelli c. Italia*, 20 ottobre 2015, §§ 42-43).

6. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6.1. Sul diritto all'informazione in generale, parrebbe costituire un principio acquisito quello per cui, in una situazione in cui il procedimento penale nel suo insieme non sia ancora concluso, l'esercizio dei diritti procedurali sanciti all'art. 6, par. 3, della direttiva 2012/13/UE può essere garantito, purché il giudice, nell'ambito della fase giudiziale, possa eliminare egli stesso le irregolarità che inficiano l'atto di imputazione, oppure il pubblico ministero, al quale vengano restituiti gli atti, abbia la possibilità di procedere in tal senso, garantendo il rispetto dei diritti della difesa.

Altrettanto sembra potersi ritenere per l'affermazione secondo cui, indipendentemente dal momento in cui le informazioni previste dal medesimo art.



6, par. 3, siano fornite, all'imputato ed al suo difensore dev'essere concesso, segnatamente, nel rispetto del principio del contraddittorio e di parità delle armi, un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza di tali informazioni, ed essi devono essere posti in grado di predisporre efficacemente la difesa, presentare le loro eventuali osservazioni e, se del caso, formulare qualsiasi richiesta, in particolare istruttoria, che avrebbero diritto di presentare ai sensi del diritto nazionale (così CGUE, Decima sezione, 21 ottobre 2021, ZX, in causa C-282/20, §§ 37, 38; v. pure 12 febbraio 2020, Kolev e a., in causa C-704/18; 14 gennaio 2021, UC-TD, in causa C-769/19, § 50).

6.2. Quanto alle ricadute sul diritto di difesa per effetto del mutamento della qualificazione giuridica del fatto di reato, di peculiare ed obiettivo rilievo si presenta la sentenza della Quarta Sezione, 9 novembre 2023, BK c. Bulgaria, in causa C-157/22, con cui si è affermato che l'art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE osta ad una giurisprudenza nazionale che consenta ad un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento ed in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa, e senza offrirgli, pertanto, la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione, non assumendo alcuna rilevanza – ha precisato la Corte di giustizia – la circostanza che la nuova qualificazione non comporti l'applicazione di una pena più severa rispetto a quella del reato ipotizzato in origine.

Questi, alcuni dei passaggi più significativi della motivazione:

— qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può avere un'incidenza determinante sull'esercizio dei diritti della difesa nonché sull'equità del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, par. 4, della direttiva (§ 41);

— anche nell'ipotesi in cui il nuovo reato prospettato non contenga nuovi elementi costitutivi rispetto al reato precedentemente contestato, cosicché l'imputato ha avuto la possibilità, nel corso del procedimento, di presentare i propri argomenti su tutti gli elementi costitutivi di tale nuovo reato, la riqualificazione della condotta da parte del giudice penale che statuisce nel merito resta non di meno idonea a influire in modo non trascurabile sull'esercizio dei diritti della difesa (§ 45);

— è del tutto priva di rilievo la circostanza che la nuova qualificazione non possa comportare l'applicazione di una pena più severa (§ 46);



— l'art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione (§ 60);

— l'articolo 47, secondo comma, della Carta deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell'imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l'imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata (§ 61).

6.3. Ma la Corte di giustizia – come si è già accennato (*retro*, § 3.1.3.) – si è pronunciata pure sullo specifico tema della compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che non consenta, per l'avvenuto superamento del termine da essa stabilito, l'accesso dell'imputato ai riti alternativi, divenuto possibile soltanto a seguito della riqualificazione giuridica del fatto di reato addebitatogli, compiuta d'ufficio dal giudice in sentenza.

Rispondendo alla questione pregiudiziale formulata da un tribunale italiano in un caso di applicazione di pena su richiesta, divenuta possibile per effetto della riqualificazione del fatto a séguito dell'istruttoria dibattimentale compiuta, la Corte ha statuito che l'art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE e l'art. 48, CDFUE, non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l'imputato può domandare, nel corso del dibattimento, l'applicazione di una pena su richiesta nel caso di una modifica dei fatti su cui si basa l'imputazione, ma non nel caso di una modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione (Prima Sezione, sentenza 13 giugno 2019, Moro, in causa C-646/17).

In motivazione, è stato specificato che i diritti della difesa previsti dall'art. 48, par. 2, CDFUE, nell'ambito del diritto all'informazione dell'imputato, non impongono che quest'ultimo possa domandare l'applicazione della pena su richiesta, dopo l'apertura del dibattimento, in caso di modifica dei fatti su cui si



basa l'imputazione o di modifica della qualificazione giuridica degli stessi (§ 72). In particolare, poi, la semplice circostanza che il diritto nazionale non conceda gli stessi diritti all'imputato, per quanto riguarda la possibilità di domandare l'applicazione di una pena su richiesta, a seconda che la modifica riguardi i fatti su cui si basa l'imputazione oppure la loro qualificazione giuridica, non può costituire, di per sé, una violazione dei diritti della difesa, ai sensi dell'articolo 48, par. 2, della Carta, sotto il profilo del diritto degli indagati o degli imputati di essere informati dell'accusa elevata a loro carico (§ 73).

7. La questione pregiudiziale: rilevanza, necessità, ragioni.

7.1. Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale delineato nei paragrafi precedenti, lo scrutinio di compatibilità del diritto italiano con quello dell'Unione è rilevante ai fini della decisione di questa Corte sul ricorso proposto.

Secondo l'ordinamento interno, infatti, così come interpretato dai giudici nazionali, l'imputata non può essere ammessa alla prova, non avendo avanzato la relativa richiesta nel termine di decadenza previsto dall'art. 464-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto contestatole in una diversa fattispecie incriminatrice che le avrebbe consentito di accedere a tale procedura (risulta, infatti, che la richiesta di messa alla prova, o comunque di «depositare procura speciale per la messa alla prova con allegato programma», sia stata avanzata dal difensore dell'imputata solo all'udienza del processo d'appello: pag. 15, sentenza Corte di appello di Milano).

Qualora, invece, tale regolamento normativo fosse ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione, ed in particolare con l'art. 6 della direttiva e l'art. 48, par. 2, CDFUE, ella potrebbe accedere ad un procedimento suscettibile di concludersi con l'estinzione del reato e, dunque, con il suo proscioglimento.

7.2. La richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia, inoltre, è necessaria.

Vero è che, laddove non possa procedere ad un'interpretazione conforme, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito: e, che l'art. 6 della direttiva abbia un tale effetto diretto, non è discusso (CGUE, Decima sezione, 21 ottobre 2021, ZX, in causa C-282/20, cit., § 41; 14 maggio 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg, in causa C-615/18, § 72; 24 giugno 2019, Popławski, in causa C-573/17, § 61 e giurisprudenza ivi citata).



Teoricamente, inoltre, sarebbe pure possibile per questa Corte rivolgersi alla Corte costituzionale italiana. Come da quest'ultima ribadito di recente (sentenza n. 71 del 24 febbraio 2026), la progressiva estensione dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, che inevitabilmente interseca una parte consistente della materia costituzionale, ha comportato che il sistema giuridico dell'Unione europea e quello degli Stati membri siano divenuti sempre più integrati e interdipendenti. Così che, a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, la Corte costituzionale ha riconosciuto la propria competenza a conoscere anche dei contrasti tra la norma interna e la CDFUE, in ragione del contenuto d'impronta tipicamente costituzionale di quest'ultima e dell'ampia intersecazione dei principi e dei diritti da essa enunciati con quelli garantiti dalla Costituzione italiana, con la conseguenza che può ben accadere che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, le garanzie presidiate sia dall'una che dall'altra di quelle Carte fondamentali.

L'attuale assetto delle relazioni tra i sistemi – si legge ancora in tale sentenza – è improntato, pertanto, ad un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell'Unione e ad escludere, per definizione, ogni preclusione. Tuttavia, sarà sempre il giudice, in ragione delle caratteristiche oggettive della fattispecie scrutinata, a scegliere il rimedio più appropriato, comunque con l'obiettivo condiviso di assicurare il buon funzionamento dei sistemi eurounionale e nazionale, integrati ed interdipendenti.

Ebbene, proprio in applicazione di tali principi, la scelta di adire la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale – ad avviso di questa Corte – si presenta obbligata, giacché quello che non risulta univoco è il parametro normativo europeo di raffronto: che, dunque, spetta esclusivamente ai giudici di Lussemburgo rendere esplicito.

7.3. Non è chiaro, infatti, a questa Corte, se il diritto di difesa dell'accusato, garantito dall'art. 48, CDFUE, ed al quale è funzionale il diritto all'informazione dettagliata sull'accusa, comprensiva della qualificazione giuridica del reato, a norma dell'art. 6 della direttiva 2012/13/UE e dell'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, recepito dagli artt. 52 e 53, CDFUE, debba intendersi esteso anche alla possibilità, in caso di modifica operata in sentenza della qualificazione giuridica del fatto a lui ascritto, di essere rimesso in termini per accedere ad un rito alternativo, anche a prescindere da una sollecitazione in tal senso da lui tempestivamente rivolta al giudice ed indipendentemente dalla prevedibilità o meno di tale modifica.

7.3.1. Stando a quanto si legge nella sentenza "BK c. Bulgaria" (*retro*, § 6.2), la risposta a tale quesito dovrebbe essere affermativa, avendo la Corte di giustizia stabilito in termini netti: che qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice penale di merito può avere un'incidenza determinante sul



diritto di difesa e, di conseguenza, sull'equità del procedimento; che tanto vale anche quando il fatto materiale sia rimasto identico e l'imputato abbia avuto modo di difendersi in relazione ad esso; che, a prescindere dalla ricadute sulla misura della pena, non è consentito a quel giudice di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente prospettata dal pubblico ministero, senza informarne tempestivamente l'imputato in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre effettivamente ed efficacemente la propria difesa in relazione a tale nuova ipotesi di reato.

Peraltro, in tale decisione, la Corte di giustizia non opera alcuna distinzione in ragione del fatto che la riqualificazione del fatto sia stata o meno sollecitata al giudice dall'imputato o da suo difensore oppure che essa fosse o meno prevedibile per costoro.

Secondo una tale lettura, dunque, l'ordinamento italiano parrebbe porsi in contrasto con il diritto dell'Unione.

Non v'è dubbio, infatti, che la messa alla prova debba essere inquadrata nel novero dei riti alternativi, quelli, cioè, che garantiscono all'imputato un trattamento di favore, sul piano processuale e/o sanzionatorio, rispetto al processo ordinario: in tal senso depone univocamente la collocazione sistematica delle relative disposizioni nel codice di procedura penale (artt. da 464-*bis* a 464-*novies*), all'interno, cioè, del libro VI, che disciplina in via esclusiva i "procedimenti speciali"; ma tanto è stato pure affermato a chiare lettere, ed in più occasioni, dalla Corte costituzionale (per tutte, sentenza n. 14 del 16 gennaio 2020, con richiami di precedenti conformi, in cui la sospensione del procedimento con messa alla prova viene definita come «istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio»).

Né, allo stesso modo, possono residuare dubbi sul fatto che «la scelta dei riti alternativi, da parte dell'imputato, rappresenta una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa» [così, Corte cost., sentenza n. 192 del 2020, cit., la quale ha pure aggiunto che «tale scelta è (...) necessariamente condizionata dalla concreta configurazione assunta dal tema d'accusa, che segna il metro di riferimento della valutazione circa la praticabilità e la convenienza dell'opzione per il rito speciale», con la conseguenza che, «ogni qual volta, per effetto di nuove contestazioni, il tema d'accusa muta, deve essere restituita all'imputato la facoltà di effettuare o rivedere le proprie determinazioni in proposito»: ma – come s'è detto (*retro*, § 3.1.3.) – ha poi delimitato la rilevanza di tali assunti all'ipotesi del mutamento del fatto contestato e non anche semplicemente della sua qualificazione normativa].



7.3.2. La "sentenza B.K. c. Bulgaria", però, riguarda i riflessi del mutamento della qualificazione giuridica del fatto sul diritto di difesa generalmente inteso e non contiene alcun cenno espresso, neppure nella sua motivazione, al rapporto tra riquilibrificazione "a sorpresa" del fatto di reato in sentenza e possibilità o meno per l'imputato, in ragione di tale mutamento dell'accusa, di accedere ad un rito alternativo a lui in precedenza precluso sulla base dell'imputazione originariamente elevatagli.

Questione, quest'ultima, che invece è stata affrontata *ex professo* dalla "sentenza Moro c. Italia" e da essa risolta in termini negativi nonché – ad avviso di questa Corte – dissonanti rispetto a quanto successivamente affermato dalla "sentenza B.K.": la quale effettivamente si è pronunciata su un tema più ampio, nel quale, però, ricade anche l'aspetto specifico esaminato dalla "sentenza Moro", per il semplice fatto che – com'è indiscusso – la scelta del rito, con i suoi costi ed i suoi benefici, costituisce uno dei momenti più qualificanti del diritto di difesa dell'imputato.

E, poiché la "sentenza B.K." è intervenuta successivamente, si rende allora indispensabile interrogare i giudici dell'Unione sulla possibile estensione dei principi in essa affermati anche alla più limitata questione precedentemente trattata con la "sentenza Moro" e, in caso affermativo, con quali effetti.

7.4. Per le ragioni sin qui esposte, dev'essere formulata alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale: *"se l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, nonché l'articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostino all'applicazione di una disciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, senza darne all'imputato preventiva informazione in tempo utile per predisporre in concreto un'efficace difesa, anche qualora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato, così da precludergli, in particolare, l'accesso ad un rito alternativo, divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più essere chiesto dall'imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase del processo, è già decorso".*

8. In attesa della definizione della questione pregiudiziale, essendo quest'ultima essenziale ai fini della decisione, la presente procedura giudiziaria rimane sospesa.



P.Q.M.

Visto l'art. 267 TFUE, sospende il procedimento e dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza e degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, l'8 luglio 2026.

Il Consigliere estensore
Martino Rosati

Il Presidente
Ercole Aprile

